

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE



REGOLAMENTO IN MATERIA DI MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE



CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale

Nr. Registro ___26___
del ___21/12/2023___

IL PRESIDENTE

DEL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE DI

ALTA QUALIFICAZIONE E DI RICERCA NEL CAMPO DELLE SCIENZE DELLA

DIFESA E DELLA SICUREZZA

- VISTO:** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 , n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";
- VISTO:** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- CONSIDERATO** che l'art. 238 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22/06/2023, n.144) convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190) ha riconfigurato il Centro Alti Studi per la Difesa, in via sperimentale, in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza;
- CONSIDERATO** che con Decreto del Ministro della Difesa del 11 novembre 2021 il CASD è Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, e comprende l'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD), l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) e l'Istituto Ricerca ed Analisi della Difesa (IRAD);
- VISTA:** la legge n.168 del 9 maggio 1989, in particolare gli articoli 6 e 16;
- VISTO:** l'art. 5 del Regolamento didattico generale della Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa.
- VISTA:** il parere favorevole espresso dal Comitato dei Direttori nella seduta del 7 dicembre 2023 sul Regolamento in materia di Master, Corsi di Alta Formazione e Corsi di Formazione della Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza;

DECRETA

E' emanato il Regolamento in materia di Master, Corsi di Alta Formazione e Corsi di Formazione della Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza.

Il presente decreto comprensivo dell'allegato Regolamento in materia di Master, Corsi di Alta Formazione e Corsi di Formazione sarà pubblicato all'Albo del CASD all'indirizzo www.casd.it.

Roma, li 21 DIC. 2023

IL PRESIDENTE
(Amm. Sq. Giacinto OTTAVIANI)



CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE PROMOSSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE

INDICE		
TITOLO I: DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI		
Art. 1	Definizioni	pag. 3
Art. 2	Finalità del Regolamento e ambito di applicazione	pag. 6
Art. 3	Finalità dei Master, Corsi di Alta Formazione e Corsi di Formazione	pag. 6
TITOLO II: MASTER		
Art. 4	Caratteristiche e vincoli di carattere generale	pag. 6
Art. 5	Istituzione	pag. 7
Art. 6	Attivazione	pag. 9
Art. 7	Lineamenti didattici	pag. 10
Art. 8	Ordinamento del Master	pag. 11
Art. 9	Regolamento didattico del Master	pag. 12
Art. 10	Organi del Master	pag. 14
Art. 11	Bando di ammissione	pag. 15
Art. 12	Ammissione al Master	pag. 16
Art. 13	Iscrizione al Master	pag. 17
Art. 14	Contribuzione studentesca	pag. 17
Art. 15	Requisiti di accesso	pag. 18
Art. 16	Borse di studio e agevolazioni	pag. 19
Art. 17	Siti web dei Master e pubblicità	pag. 19
Art. 18	Frequenza del Master e gestione della carriera	pag. 20
Art. 19	Insegnamenti singoli	pag. 21
Art. 20	Uditori	pag. 21
Art. 21	Riconoscimento dei crediti	pag. 22
Art. 22	Contemporanea iscrizione	pag. 22
Art. 23	Prova finale	pag. 22
Art. 24	Diploma e certificazioni	pag. 23
Art. 25	Master interAteneo, internazionali, sperimentali, ad utenza riservata	pag. 24
TITOLO III: CORSI DI ALTA FORMAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE		
Art. 26	Attivazione	pag. 25
Art. 27	Piano Formativo	pag. 26
Art. 28	Requisiti di accesso	pag. 27
Art. 29	Ammissione, iscrizione e frequenza	pag. 28
Art. 30	Riconoscibilità dei crediti acquisiti	pag. 28
TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI		
Art. 31	Gestione amministrativo-contabile	pag. 29
Art. 32	Relazione Finale	pag. 29
Art. 33	Assicurazione Qualità	pag. 29
Art. 34	Approvazione e modifiche del Regolamento	pag. 29
Art. 35	Disposizioni transitorie e finali	pag. 30

TITOLO I

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 ***Definizioni***

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) per Comitato Ordinatore: il Comitato nominato con Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n.843, del 3 novembre 2020, d'intesa con il Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 238bis, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;
 - c) per Statuto: lo Statuto provvisorio del Centro Alti Studi per la Difesa, approvato con delibera del Comitato Ordinatore n. 21 del 19 luglio 2023;
 - d) per Scuola: il Centro Alti Studi per la Difesa, in prosieguo CASD o Centro, riconfigurato in via sperimentale, ai sensi dell'art. 238 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22/06/2023, n. 144) convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190) in *"Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale (SSUOS) di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza"*.
 - e) per Rettore della Scuola: il Presidente del CASD/SSUOS, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto approvato con delibera del Comitato Ordinatore n. 21 del 19 luglio 2023;
 - f) per Regolamento: il presente Regolamento in materia di Master, corsi di alta formazione (CAF) e corsi di formazione (CF), redatto in linea il Regolamento Didattico Generale di Ateneo della SSUOS, rientrante nella fattispecie dei Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'art. 11 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.;
 - g) per Ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'art. 11 Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
 - h) per Regolamento didattico: il Regolamento che specifica e definisce gli aspetti organizzativi e didattici di un corso studi di cui all'art. 11, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- i)* per Lineamenti didattici: il complesso di Ordinamento didattico e di Regolamento didattico di un corso di studio;
- j)* per Manifesto Generale degli Studi (MdS): il documento, emanato con Decreto Rettorale, recante l'elenco dei Corsi di studio attivati per l'anno accademico di riferimento, redatto e approvato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento didattico generale del CASD/SSUOS;
- k)* per corsi di studio: i corsi di Master di primo o secondo livello, i Corsi di Alta Formazione (CAF) ed i Corsi di Formazione (CF);
- l)* per Master universitario, d'ora innanzi Master: un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivo al conseguimento della Laurea o Laurea Magistrale, rilasciato dalla Scuola ai sensi dell'art. 3 comma 9 del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;
- m)* per Corso di Alta Formazione (CAF): un corso di perfezionamento o approfondimento specialistico, successivo al conseguimento della Laurea o Laurea Magistrale, istituito in base all'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- n)* per Corso di Formazione (CF): un corso di formazione continua e di aggiornamento professionale di durata inferiore all'anno istituito in base all'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- o)* per frequentatori: le studentesse e gli studenti dei corsi di studio individuati al presente articolo;
- p)* per Diploma di Master: il titolo di Master di primo o secondo livello rilasciato ai frequentatori che abbiano completato positivamente il percorso di studi come disciplinato al presente regolamento;
- q)* per Attestato di Frequenza: l'attestazione, avente valore legale per gli usi consentiti dalla legge, rilasciata ai frequentatori che abbiano completato positivamente un determinato percorso di studi anche riferito ad un singolo modulo qualora sia previsto nei documenti di attivazione;
- r)* per settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: i raggruppamenti disciplinari concorsuali funzionali all'attività di docenza, così come rideterminati dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855;
- s)* per settori scientifico-disciplinari (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, (G.U. del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), così come modificati dal Decreto Ministeriale 18 marzo 2005 (G.U. 5 aprile 2005 n. 78);
- t)* per ambito disciplinare: un insieme aggregato di settori scientifico-disciplinari (SSD) culturalmente e professionalmente affini, definito dal Decreto Ministeriale 4 ottobre

2000, (G.U. del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), così come modificati dal Decreto Ministeriale 18 marzo 2005 (G.U. 5 aprile 2005 n. 78);

- u) per campo delle Scienze della Difesa e Sicurezza: gli ambiti disciplinari di cui al Decreto Interministeriale del 30 settembre 2015 "Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della Difesa e della Sicurezza" (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2016);
- v) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il corso di studio è finalizzato;
- w) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalla Scuola al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, ovvero il raggiungimento degli obiettivi formativi, con particolare riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento in presenza/distanza, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale, di gruppo e di autoapprendimento
- x) per curriculum o percorso formativo: l'insieme delle attività formative specificate nei documenti di attivazione di un corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo o attestato di frequenza;
- y) Per Struttura Accademica: le strutture di cui all'art. 14 dello Statuto attraverso le quali si articolano le attività didattiche e scientifiche del CASD/SSUOS
- z) Per Segreteria studenti/didattica: elemento di organizzazione del CASD/SSUOS che si occupa delle attività legate all'esercizio della didattica (es: assistenza ai frequentatori e docenti, attività logistiche e di condotta attività, etc); nonché della gestione delle attività amministrative gestionali connesse alla carriera dei frequentatori dalla preiscrizione al rilascio del titolo finale ivi comprese le procedure e le attività amministrative di ammissione e gestione dei frequentatori stranieri.
- aa) Per Quota-costo della formazione: la valorizzazione monetaria delle risorse impiegate per l'attività di formazione che costituisce la "quota di iscrizione" ai Corsi di studio così come determinata da SMD con specifica direttiva¹;
- bb) per ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*): l'insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo e per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
- cc) per Credito Formativo Universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in

¹ SMD-F-017 Direttiva sui corsi di formazione in territorio nazionale – Tabelle di onerosità.

possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

dd) per *European Qualification Framework* (EQF) di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2017: Quadro di riferimento comune comprendente 8 livelli di qualifica espressi sotto forma di risultati di apprendimento (conoscenze, abilità, responsabilità ed autonomia), corrispondenti a livelli crescenti di perizia;

ee) per SQF-MILOF: il *Sectoral Qualification Network for the Military Officer Profession*: uno specifico sistema di comparazione creato dall'*European Security and Defence College* (ESDC) per allineare la formazione nell'ambito militare ai contenuti dell'*European Qualification Framework* (EQF).

Art. 2

Finalità del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei Master, dei Corsi di Alta formazione (CAF) e dei Corsi di Formazione (CF) della Scuola, nonché le regole e le procedure di ammissione, frequenza, conseguimento del titolo e gestione della carriera degli studenti iscritti ai suddetti corsi.
2. Il Titolo II si applica ai Master.
3. Il Titolo III si applica ai Corsi di Alta Formazione (CAF) e Corsi di Formazione (CF).

Art. 3

Finalità dei Master, Corsi di Alta Formazione e Corsi di Formazione erogati dalla Scuola

1. In linea con lo Statuto e il Regolamento Didattico della Scuola, i Master universitari e i Corsi di Alta Formazione della Scuola hanno il fine di fornire un'alta qualificazione scientifica e professionale nel campo delle Scienze della difesa e della sicurezza.
2. I Corsi di Formazione erogati dal CASD hanno il fine di fornire un aggiornamento professionale su particolari temi nel più ampio campo delle Scienze della difesa e della sicurezza.

TITOLO II

MASTER

Art. 4

Caratteristiche e vincoli di carattere generale

1. I Master erogati dalla Scuola si distinguono per i seguenti elementi caratterizzanti:
 - a) marcata interdisciplinarietà e programmi innovativi su tematiche avanzate, di interesse strategico per la Difesa e per il Paese;
 - b) aggiornamento annuale dei contenuti, in funzione tanto dell'evoluzione del sapere che per il tempestivo soddisfacimento delle esigenze formative della Difesa e degli *stakeholder* istituzionali di riferimento;
 - c) forte spinta all'internazionalizzazione attraverso la presenza di studenti e docenti di estrazione internazionale;
 - d) valorizzazione, all'interno dei percorsi formativi, del *know how*, delle risorse umane e della cultura della Difesa.
2. I Master erogati dalla Scuola:
 - a) prevedono l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, pari ad un impegno complessivo per lo studente di 1500 ore, e hanno una durata di un anno accademico, salvo quanto previsto all'art. 25 del presente regolamento;
 - b) possono essere di primo livello quando il requisito di ammissione è la laurea, di secondo livello quando il requisito di ammissione è la laurea magistrale o equivalente dei precedenti ordinamenti.
3. I Master di primo e di secondo livello che hanno la stessa denominazione si devono diversificare, oltre che per i requisiti di accesso, anche per il livello di approfondimento delle materie trattate. Tale differenziazione deve essere evidenziata adeguatamente nel progetto formativo al momento dell'istituzione del corso.

Art. 5

Istituzione del Master

1. Possono proporre l'istituzione di Master universitari erogati dalla Scuola uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) Stato Maggiore delle Difesa (la proposta di istituzione viene predisposta dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca che segue anche tutto il processo istitutivo);
 - b) Rettore (la proposta di istituzione viene predisposta dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca che segue anche tutto il processo istitutivo);
 - c) Direzione Alta Formazione e Ricerca;
 - d) Istituto Alti Studi per la Difesa;
 - e) Istituto di Stato Maggiore Interforze;
 - f) Istituto di Ricerca e analisi della Difesa;
 - g) il Consiglio per la Formazione Organizzativa e Manageriale;
 - h) Centro per la Formazione Logistica Interforze.

2. La proposta di istituzione di un Master:

- a) formulata da uno o più soggetti proponenti, elencati al comma 1, è posta all'approvazione del Comitato dei Direttori previo parere favorevole della Sezione Programmazione finanziaria, della Sezione Amministrazione e di tutte le altre articolazioni didattiche e/o logistiche del CASD ritenute necessarie dal proponente. Qualora il soggetto proponente fosse lo Stato Maggiore della Difesa o il Rettore, la proposta viene predisposta dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca che segue anche tutto il processo istitutivo, come indicato al presente articolo;
- b) deve essere in linea con gli indirizzi strategici inseriti nel Piano triennale di Orientamento Strategico dell'Alta Formazione e Ricerca, di seguito POSAFR, in vigore;
- c) deve contenere gli elementi sostanziali che costituiranno i Lineamenti del Master di cui all'art. 7 del Regolamento, in particolare:
 - (1) la denominazione del Master, il suo livello e l'anno accademico di prevista attivazione;
 - (2) la struttura accademica proponente e, in caso non fosse la stessa, la struttura accademica responsabile per la progettazione didattica;
 - (3) la struttura accademica a cui è affidata la responsabilità gestionale del Master;
 - (4) il fabbisogno formativo che giustifica l'istituzione del Master, in linea con le finalità della Scuola, di cui agli artt. 1 e 3 dello Statuto, all'art. 3 del Regolamento Didattico della Scuola, all'art. 3 del presente Regolamento, nonché le linee strategiche contenute nel POSAFR in vigore;
 - (5) gli obiettivi formativi generali del Master e i risultati di apprendimento attesi, ovvero le figure professionali che si intendono formare, espresse in termini di conoscenze, capacità o competenze che i frequentatori devono possedere al termine del corso;
 - (6) i destinatari del corso;
 - (7) i requisiti di accesso;
 - (8) la struttura didattica generale/modulare del Master;
 - (9) le sedi in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
 - (10) il piano generale dei costi del corso;
 - (11) l'indicazione delle voci di spesa programmate nell'esercizio finanziario di prevista attivazione del Master con cui si intende coprire i costi per il funzionamento del corso, ovvero le altre potenziali forme di finanziamento.

3. Acquisita l'approvazione per l'istituzione da parte del Comitato dei Direttori, il Rettore, qualora ritenuto opportuno ovvero previsto dalle vigenti disposizioni della Difesa, sottopone la proposta di istituzione all'approvazione finale dello Stato Maggiore della Difesa.

4. A conclusione del processo, di cui ai commi precedenti, il Presidente, nelle sue funzioni di Rettore, con apposito decreto rettorale istituisce il Master.
5. Il processo di istituzione del Master deve concludersi entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello di attivazione e primo avvio delle attività didattiche². È ammessa deroga qualora non vi sia impatto sui tempi di attivazione come indicato all'art. 6.
6. L'istituzione di Master che per due cicli accademici consecutivi non vengano attivati o erogati è revocata e dovrà essere rinnovata. La richiesta di nuova istituzione dovrà rendere chiare evidenze che sono state superate le criticità che hanno portato alla mancata attivazione o erogazione.
7. I Master universitari possono essere istituiti e successivamente attivati, anche in collaborazione con altre Università, italiane o straniere, Istituti universitari ed Enti esterni, pubblici o privati, sulla base di appositi accordi.

Art. 6

Attivazione del Master

1. Un Master che è stato precedentemente istituito, con apposito decreto rettorale, si intende attivato a seguito dell'inserimento nel Manifesto degli Studi approvato dal Presidente.
2. Il Manifesto degli Studi viene redatto ed approvato in linea con quanto indicato all'art. 10 del Regolamento Didattico Generale della SSUOS.
3. Il processo di approvazione del Manifesto degli Studi deve concludersi entro il 31 marzo prima dell'anno accademico di riferimento³. Tale limite è necessario per dare alle strutture accademiche tempo adeguato alla predisposizione dei Lineamenti.
4. È ammessa deroga al limite di cui al comma precedente, qualora non vi sia impatto sui tempi di approvazione dei Lineamenti come indicato al successivo comma. In tal caso il Manifesto degli Studi viene emendato con apposito decreto rettorale a cui venga data opportuna pubblicità sul sito web della Scuola.
5. Sulla base del Manifesto degli Studi approvato dal Presidente, le Strutture Accademiche predispongono e fanno approvare i Lineamenti didattici ed i relativi bandi di ammissione.
6. L'effettiva erogazione del corso è subordinata al completamento del processo di approvazione dei Lineamenti che deve terminare entro il 31 maggio dell'anno di inizio dell'anno accademico di riferimento⁴.

² A titolo di esempio, per l'anno accademico 2024/2025, l'istituzione del Master deve completarsi entro il 29 febbraio 2024.

³ A titolo di esempio, per l'anno accademico 2024/2025, l'approvazione del Manifesto degli Studi dovrà concludersi entro il 31 marzo del 2024.

⁴ A titolo di esempio, per l'anno accademico 2024/2025, l'approvazione dei Lineamenti di ogni singolo Master, Corso di Alta Formazione e Corso di Formazione dovrà concludersi entro il 31 maggio del 2024.

7. È ammessa deroga al limite di cui al comma precedente, qualora non vi sia impatto sull'avvio delle attività didattiche come calendarizzate nel Manifesto degli Studi.
8. Il Master non può essere erogato, quand'anche attivato, qualora il numero degli iscritti effettivi sia inferiore alla numerosità minima individuata nell'Ordinamento del Master.
9. Non possono essere attivati Master che per due cicli accademici consecutivi non sono stati erogati per mancanza del numero minimo di iscritti. Tali Master devono ripetere il processo di istituzione, come indicato all'art. 5. La richiesta di istituzione dovrà rendere chiare evidenze che sono state superate le criticità che hanno portato alla mancata attivazione o erogazione.

Art. 7

Lineamenti didattici del Master

1. I lineamenti dei Master vengono redatti in linea con i principi fissati nel presente Regolamento e all'art. 11 del Regolamento Didattico Generale della SSUOS.
2. I Lineamenti dei Master di I e II livello contengono:
 - a) l'Ordinamento del Master, come indicato all'art. 8;
 - b) il Regolamento didattico del Master, come indicato all'art. 9;
3. Nei Lineamenti viene anche inserito:
 - a) atto dispositivo di nomina del Consiglio didattico-scientifico del Master, a firma del Rettore o autorità delegata;
 - b) atto dispositivo di nomina del Direttore del Master, a firma del Rettore o autorità delegata.
4. Salvo eventuali espresse previsioni normative⁵ i lineamenti didattici, redatti da uno dei soggetti indicati all'art.5 del presente Regolamento, sono approvati ed emanati dal Rettore.
5. Il processo di approvazione dei Lineamenti che deve concludersi entro il 31 maggio dell'anno di inizio dell'anno accademico di riferimento.
6. È ammessa deroga al limite di cui al comma precedente, qualora non vi sia impatto sull'avvio delle attività didattiche come calendarizzate nel Manifesto degli Studi.

⁵ Ai sensi dell'art.616 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" il programma didattico del corso superiore di stato maggiore interforze è approvato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 8**Ordinamento del Master**

1. L'Ordinamento del Master, che può essere redatto in doppia lingua (Italiano/altra lingua estera), è elaborato, in coerenza a quanto stabilito dal Regolamento didattico del Master, sulla base del formato predisposto dalla Direzione Alta Formazione Ricerca e contiene, tenuto conto degli elementi obbligatori di cui all'art.12 del Regolamento didattico generale, i seguenti elementi:
 - a) la denominazione del Master, il suo livello e l'anno accademico di prevista attivazione;
 - b) la struttura accademica proponente e, in caso non fosse la stessa, la struttura accademica responsabile per la progettazione didattica;
 - c) la struttura accademica a cui è affidata la responsabilità gestionale del Master;
 - d) l'articolazione che svolge le funzioni di Segreteria studenti/didattica/didattica individuata presso la struttura accademica della Scuola a cui è affidata la gestione del Master;
 - e) il fabbisogno formativo che giustifica l'istituzione del Master, in linea con le finalità della Scuola, di cui agli artt. 1 e 3 dello Statuto, all'art. 3 del Regolamento Didattico della Scuola, all'art. 3 del presente Regolamento, nonché le linee strategiche contenute nel POSAFR in vigore;
 - f) gli obiettivi formativi generali del Master e i risultati di apprendimento attesi, ovvero le figure professionali che si intendono formare, espresse in termini di conoscenze, capacità o competenze che i frequentatori devono possedere al termine del corso;
 - g) modalità di frequenza delle attività didattiche indicando altresì il vincolo di frequenza minimo di cui all'art.18 del regolamento;
 - h) i destinatari del corso;
 - i) la struttura didattica generale/modulare del Master con l'indicazione della eventuale possibilità di iscriversi a insegnamenti/singoli moduli ai sensi dell'art.19 del regolamento;
 - j) i requisiti di accesso;
 - k) la presenza di eventuali verifiche di profitto
 - l) le sedi in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
 - m) il piano generale dei costi del corso;
 - n) l'indicazione delle voci di spesa programmate nell'esercizio finanziario di prevista attivazione del Master con cui si intende coprire i costi per il funzionamento del corso, ovvero le altre potenziali forme di finanziamento;
 - o) il numero minimo e massimo di iscritti sulla base di valutazioni di sostenibilità;
 - p) il livello EQF ovvero SQF-MILOF qualora previsti;

- q) l'espressa indicazione della possibilità o meno di iscrizione a singoli corsi Master nei termini di cui all'art.19 del presente Regolamento;
 - r) l'espressa indicazione della possibilità o meno di ammissione di uditori nei limiti e nei termini di cui all'art.20 del presente Regolamento;
 - s) l'espressa indicazione della possibilità della contemporanea iscrizione nei termini di cui all'art.22 del presente Regolamento;
2. L'ordinamento si intende approvato con il decreto rettorale istitutivo del Master.
 3. Le proposte di variazione dell'Ordinamento dovranno essere sottoposte seguendo lo stesso processo istitutivo.
 4. L'ordinamento del master può essere redatto anche in doppia lingua (Italiano/altra lingua estera).

Articolo 9

Regolamento Didattico del Master

1. Il Regolamento Didattico che, può essere redatto in doppia lingua (Italiano/altra lingua estera), è elaborato, in coerenza a quanto stabilito dall'Ordinamento del Master, sulla base del formato predisposto dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca e contiene, tenuto conto degli elementi obbligatori di cui all'art.13 del Regolamento didattico generale, i seguenti elementi:
 - a) la denominazione del Master, il suo livello e l'anno accademico di prevista attivazione;
 - b) I membri del Consiglio didattico-scientifico;
 - c) il Direttore del Master, scelto tra gli ufficiali da Tenente Colonnello a Generale, o gradi equivalenti della struttura accademica a cui è affidata la responsabilità gestionale del Master;
 - d) le modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;
 - e) la data di inizio delle lezioni;
 - f) il cronoprogramma delle attività formative sulla base della struttura modulare generale indicata nell'Ordinamento del Master;
 - g) gli obiettivi generali dei moduli;
 - h) le attività formative in cui è articolato ogni singolo modulo del Master per ciascuno dei quali sono stabiliti:
 - (1) Denominazione del modulo;
 - (2) Il nominativo del/i docente/i responsabile/i dell'insegnamento;
 - (3) Il Settore Scientifico Disciplinare (SSD);
 - (4) gli obiettivi formativi specifici e i contenuti da coprire;

- (5) i riferimenti bibliografici del modulo;
 - (6) la tipologia di metodologia didattica (lezione frontale, attività a distanza, didattica alternativa, lavori di gruppo, studio individuale, esercitazione, laboratorio, stage, elaborato, tesi, ecc.) con l'indicazione dei periodi di attività per ognuna e del totale;
 - (7) qualora previsti, il numero di CFU assegnati per ogni SSD in relazione ai periodi di attività didattica, tenendo presente che il numero minimo di CFU assegnabile alla singola attività formativa è 1 (uno) e non è consentito attribuire CFU alle sole ore di studio individuale;
 - (8) modalità e calendario provvisorio delle eventuali verifiche di profitto;
 - (9) lingua di erogazione;
 - i)* modalità e calendario provvisorio per lo svolgimento della prova finale;
 - j)* l'indicazione delle sedi e dei soggetti ospitanti gli eventuali stage/tirocini;
 - k)* l'eventuale presenza di borse di studio o altre agevolazioni con la specifica degli importi, delle modalità e dei criteri di conferimento;
 - l)* le risorse previste per la docenza, di ruolo e a contratto, i tutor d'aula, il personale tecnico-amministrativo e le risorse logistiche;
 - m)* il numero di posizioni riservate al personale dell'Amministrazione Difesa e delle altre Amministrazioni centrali dello Stato o Istituzioni Pubbliche;
 - n)* il numero di posizioni riservate al personale di Forze Armate dei Paesi amici ed Alleati, in linea con il piano delle ammissioni predisposto dallo Stato Maggiore della Difesa;
 - o)* l'eventuale numero di posizioni riservate ad altri soggetti convenzionati e consorziati con la Scuola;
 - p)* l'ammontare e la date di scadenza della quota d'iscrizione, la sua eventuale articolazione in più rate, i benefici della riduzione progressiva delle tasse in base all'ISEE per il diritto allo studio universitario;
 - q)* gli eventuali importi richiesti agli studenti per attività, anche di tirocinio o stage, connesse all'ammissione o alla frequenza del corso;
 - r)* l'eventuale possibilità di riduzione parziale o totale della quota di iscrizione, garantendo comunque la sostenibilità finanziaria del Master;
 - s)* l'eventuale convenzione con enti pubblici e privati o altre università nazionali o estere in caso di Master in convenzione.
2. Il Regolamento Didattico deve essere redatto considerando che le attività didattiche frontali e le altre forme di studio guidato o di didattica interattiva, anche in modalità telematica a distanza, devono essere erogate per una durata non inferiore a 300 ore distribuite, di norma, nell'arco di almeno 6 mesi.

3. Il Regolamento didattico può prevedere che uno o più moduli didattici siano mutuati da Corsi di Alta Formazione. Può altresì prevedere che il Master sia erogato in tutto o in parte utilizzando forme di didattica a distanza o in lingua diversa dall'italiano.

Art. 10 **Organi del Master**

1. Sono organi del Master:
 - a) il Consiglio didattico-scientifico;
 - b) il Direttore del Master.
2. Il Consiglio didattico-scientifico è formato da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 12, di cui più della metà devono essere appartenenti alla Scuola.
3. Nell'ipotesi di Master che preveda il rilascio del titolo congiunto⁶ o del doppio titolo⁷, il Consiglio scientifico potrà essere composto in misura paritaria da rappresentanti dei soggetti proponenti. In tal caso possono essere previsti due Direttori del Master, ognuno rappresentate dei soggetti convenzionati.
4. Possono essere componenti del Consiglio scientifico soggetti esterni, italiani o stranieri, afferenti a università, istituti di ricerca o alta formazione, o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri dotati di una particolare qualificazione ritenuta adeguata dall'organo proponente, purché tale partecipazione sia prevista e disciplinata da apposite convenzioni.
5. Il Consiglio didattico-scientifico è individuato e nominato, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento, nel corso del processo di approvazione dei Lineamenti didattici del Master. All'atto di presentazione dei Lineamenti didattici del Master, il proponente individua, altresì, il Direttore del Master tra gli Ufficiali Generali o Colonnelli/Tenente Colonnelli e gradi equipollenti dell'articolazione proponente della Scuola.
6. Eventuali variazioni nella composizione del Consiglio Scientifico sono deliberate dal Comitato dei Direttori su indicazione dell'articolazione responsabile che ha proposto l'istituzione del Master.
7. il Consiglio didattico-scientifico:
 - a) fornisce pareri nella fase di progettazione didattica e sui Lineamenti;
 - b) ove previsto, predispone la graduatoria per la fruizione delle borse di studio, per la successiva approvazione da parte del Rettore;
 - c) adotta i provvedimenti sulla equipollenza dei titoli di studio per l'accesso al Master;

⁶ Unico titolo rilasciato congiuntamente dal CASD e da altro Ateneo italiano o straniero

⁷ Due titoli rilasciati dal CASD e da altro Ateneo italiano o straniero

- d) adotta i provvedimenti sul riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti che ne facciano richiesta;
 - e) delibera sulle modalità di partecipazione, sul rilascio dell'attestato di frequenza e sulle condizioni per il riconoscimento dei relativi crediti dei partecipanti a singoli moduli didattici;
 - f) fissa le date delle prove di verifica intermedie e della prova finale.
8. Il Direttore del Master è proposto nel Regolamento didattico del Master e nominato, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento, nel corso del processo di approvazione dei Lineamenti didattici del Master.
9. il Direttore del Master è responsabile del regolare svolgimento dell'attività didattica, provvede alla gestione ordinaria avvalendosi della segreteria studenti/didattica e dell'organizzazione della struttura accademica a cui è affidata la responsabilità gestionale del Corso. In particolare:
- a) è il responsabile del regolare svolgimento del Master;
 - b) presiede il Consiglio didattico-scientifico;
 - c) assicura la coerenza tra la fase di progettazione e quella di attuazione del Master;
 - d) tiene i rapporti con i soggetti partner in caso di Master in convenzione o congiunti;
 - e) cura i rapporti esterni;

Art. 11

Bando di ammissione

1. La Struttura accademica, di cui all'art. 14 dello Statuto a cui è affidata la responsabilità gestionale del Master cura la redazione del Bando che dovrà essere emanato dal Rettore.
2. Il bando di cui al precedente comma, sulla base del formato predisposto dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca, può essere, in coerenza con i Lineamenti, redatto in doppia lingua (italiano/inglese) anche in lingua inglese, è emanato con Decreto Rettorale ed è pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola entro il 31 maggio dell'anno di inizio dell'anno accademico di riferimento⁸, ovvero in tempo utile per garantire almeno 60 giorni di apertura delle iscrizioni calcolati dalla data di emanazione del bando alla data di effettuazione delle prove di selezione.
3. Il Bando dei Corsi di studio non viene predisposto per i percorsi riservati esclusivamente al personale della Difesa.

⁸ A titolo di esempio, per l'anno accademico 2024/2025, il Bando di ammissione al Master deve essere emesso entro il 31 maggio del 2024.

4. Tutti coloro che desiderano accedere ad un Corso di studio devono partecipare a una prova/valutazione preselettiva di ammissione secondo le modalità fissate dal bando di ammissione.
5. Può essere escluso dalla prova di preselettiva di ammissione il personale dell'Amministrazione Difesa che è stato oggetto di selezione interna secondo le modalità indicate dalle direttive dello Stato Maggiore della Difesa o di Forza Armata, Comando Generale. Tale esclusione deve essere esplicitamente prevista nel Bando.
6. Il contributo per la prova di ammissione è stabilito nel bando e non è rimborsabile in alcun caso.
7. La Segreteria studenti/didattica della struttura Accademica responsabile per la gestione del Master che ha curato la redazione ed emissione del Bando fornisce assistenza ai candidati per elementi di informazione nonché supporto per il perfezionamento della pratica di ammissione.
8. Nel caso in cui alla data di scadenza del bando sia pervenuto un numero congruo di domande ma inferiore al numero minimo previsto per l'avvio del Corso di studio, la Scuola, con apposito Decreto Rettorale, può procedere alla riapertura dei termini per un massimo di due volte consecutive, purché sia garantito il rispetto delle tempistiche fissate dal calendario didattico.

Articolo 12

Ammissione al Master

1. La Segreteria studenti/didattica della struttura accademica a cui è affidata la responsabilità gestionale del Master cura tutte le attività di preselezione ed ammissione, ivi inclusa la nomina della Commissione esaminatrice, nonché i criteri ed i parametri in base ai quali formare la graduatoria della prova di ammissione.
2. Dopo lo svolgimento della prova per l'ammissione viene redatto, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice, apposito verbale contenente l'elenco degli iscritti che hanno superato la prova per l'ammissione.
3. Qualora il numero dei partecipanti alla prova di ammissione sia superiore al numero di posti disponibili o debbano essere assegnate borse di studio o altre agevolazioni, l'elenco di cui al comma 2 è redatto come graduatoria di merito per l'immatricolazione.
4. Il verbale di cui al comma 2 deve essere trasmesso, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice al Direttore del Master ed alla Segreteria studenti/didattica/didattica che attiverà la procedura per l'immatricolazione degli studenti ammessi.

Articolo 13

Iscrizioni al Master

1. Gli studenti risultano regolarmente immatricolati dalla data del pagamento della prima rata o rata unica dell'iscrizione al Master. Nel Bando è riportata una data limite entro cui perfezionare l'immatricolazione.
2. Nel caso in cui le procedure di ammissione abbiano prodotto un elenco di aventi diritto all'immatricolazione ai sensi dell'art. 12 comma 2, l'ampresso al Master che non paghi la prima rata la data limite indicata nel Bando dovrà versare una sovrattassa di ritardato pagamento pari ad euro 65,00. Qualora il pagamento della prima rata venga effettuato dopo 60 giorni dal termine stabilito nel Bando, la sovrattassa sarà dovuta in misura doppia rispetto a quella ordinaria.
3. Nel caso in cui le procedure di ammissione abbiano prodotto una graduatoria di merito ai sensi dell'art. 12 comma 3, e siano presenti studenti idonei che potrebbero subentrare, l'ampresso all'immatricolazione che non paghi la data limite entro cui perfezionare l'immatricolazione sarà considerato rinunciatario. Una eventuale immatricolazione dello stesso potrà avvenire solo dopo il completo scorrimento della graduatoria.
4. La data per l'effettuazione del pagamento della seconda rata viene stabilito nel Bando; il mancato rispetto dei termini di pagamento della seconda rata determina l'applicazione della sovrattassa di ritardato pagamento di cui al 2° comma.

Articolo 14

Contribuzione studentesca

1. Gli importi della quota di iscrizione a carico degli studenti sono fissati nel Regolamento didattico del Master. Lo stesso Regolamento può prevedere che la quota di iscrizione sia pagata in unica soluzione oppure frazionata in due rate uguali.
2. Nessun contributo o pagamento a qualunque titolo può essere richiesto agli studenti per attività, anche di tirocinio o stage, connesse all'ammissione o alla frequenza del corso, se non esplicitamente previsto dal presente Regolamento.
3. I benefici della riduzione progressiva delle tasse in base all'ISEE per il diritto allo studio universitario indicati nel Regolamento didattico sono riportati nel bando di ammissione.
4. Il pagamento delle quote di iscrizione deve essere effettuato dagli studenti nelle modalità indicate nel bando di ammissione.
5. Qualora Enti e Società Pubbliche e/o private mettano a disposizione degli studenti ammessi al Master borse di studio o finanziamenti è possibile accettare da detti soggetti i pagamenti delle quote di iscrizione per nome e per conto degli studenti attraverso bonifici bancari con le modalità di volta in volta concordate attraverso apposite convenzioni sottoscritte con la Scuola.

6. Il Servizio Amministrazione della Scuola verifica il regolare versamento delle quote contributive e in caso di inadempimento adotta le ordinarie procedure di recupero del credito.
7. Il corsista non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere verifiche di profitto, frequentare corsi, stage e compiere qualsivoglia atto di carriera, né ottenere certificati.
8. Se il Master non viene attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti Il Servizio Amministrazione della Scuola avvierà d'ufficio la procedura di rimborso di quanto versato. L'importo dell'imposta di bollo, assolta in modo virtuale, non può in nessun caso essere rimborsata.

Articolo 15 ***Requisiti di accesso***

1. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea (L). Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea magistrale (LM). L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai possessori di Laurea specialistica ex D.M. 509/99 e di corrispondente laurea conseguita negli ordinamenti previgenti.
2. I requisiti di accesso di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti all'atto della scadenza della domanda di ammissione contenuta nel relativo bando di ammissione.
3. Se previsto nel bando potranno essere ammessi "con riserva" a sostenere la prova di ammissione anche i candidati laureandi di università italiane.
4. Gli ammessi con riserva non possono partecipare all'assegnazione di borse di studio e/o premi conferiti in base alla valutazione di ammissione e devono tempestivamente comunicare alla Segreteria studenti/didattica l'avvenuto conseguimento del titolo per poter perfezionare l'immatricolazione con il pagamento della quota di iscrizione al Master.
5. Possono presentare domanda di ammissione i candidati con titolo estero in possesso di un titolo accademico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. I candidati presentano la domanda di ammissione al Master unitamente ad una copia del titolo di studio seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando.
6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione è deliberata dalla struttura accademica cui è affidata la responsabilità gestionale del Master, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti e negli altri casi previsti dalla legge.

7. Altri titoli universitari (specializzazioni, dottorati, altri Master ecc.), non possono essere un requisito di accesso al Master di secondo livello, ma soltanto un eventuale titolo valutabile.

Articolo 16

Borse di studio e agevolazioni

1. Nelle proposte di istituzione e per i rinnovi annuali, la Scuola, per motivi di opportunità e previo parere favorevole dello Stato Maggiore della Difesa, può deliberare, assumendone gli oneri derivati, l'attribuzione agli iscritti di borse di studio o di altre forme di agevolazione che possono prevedere la copertura totale o parziale del contributo di iscrizione. In tal caso gli oneri sono coperti nell'ambito dei fondi attestati al Ministero della Difesa.
2. Qualora Enti e Società Pubbliche e/o private mettano a disposizione degli studenti ammessi al Master borse di studio o finanziamenti, la loro attribuzione è deliberata dal Rettore su proposta del Consiglio didattico-scientifico.
3. L'attribuzione di borse di studio deve avvenire in base a criteri di merito e reddito.
4. L'importo, le modalità e i criteri di conferimento delle agevolazioni sono stabiliti ogni anno e comunicati agli interessati nel bando di ammissione.
5. È possibile prevedere la copertura di costi per partecipazione ad eventi, congressi e seminari strettamente correlati alle attività del Master, ma non delle spese connesse alla mobilità degli studenti.
6. Gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esonerati dal 50% della quota di iscrizione fatta salva ogni altra esenzione stabilita dall'Ordinamento del Master.

Articolo 17

Siti web dei Master e pubblicità

1. Ogni corso di Master deve avere una pagina dedicata sul sito web della Scuola redatta sotto la responsabilità del Direttore del Master in coordinamento con l'Ufficiale Public Information (P.I.) del Centro e deve consentire una immediata e piena riconoscibilità del Master come erogato dalla Struttura Accademica di appartenenza della Scuola.
2. È fatto divieto utilizzare domini internet diversi da quello ufficiale del Centro alti Studi per la Difesa o delle pagine del Centro all'uopo disponibili sul sito web della Difesa.
3. La pagina di cui al comma 1, dovrà contenere al minimo:
 - a) l'indicazione della Struttura Accademica responsabile del Corso;
 - b) il nome del Direttore del Master e dei membri del Consiglio didattico-scientifico;

- c) I Lineamenti didattici del Master di cui all'art.7 del regolamento;
 - d) i contatti della Segreteria studenti/didattica.
4. La presenza nel sito del master di marchi, loghi, link o qualunque altro riferimento a soggetti pubblici o privati esterni alla Scuola è consentita nei limiti della disciplina vigente in materia e delle direttive dello Stato Maggiore della Difesa sotto la supervisione dell'ufficiale P.I. del Centro.

Articolo 18

Frequenza del Master e gestione della carriera

1. Lo studente iscritto ai Master di primo e secondo livello è inserito nell'anagrafe nazionale degli studenti a cura della Segreteria studenti/didattica.
2. La frequenza alle attività didattiche del Master è obbligatoria con un vincolo di frequenza minimo, fissato nell'Ordinamento didattico, che non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo delle lezioni. Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Master decade dalla qualità di corsista. Sono fatti salvi i vincoli di frequenza previsti da leggi, decreti e direttive per gli associati corsi militari⁹.
3. In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Consiglio Didattico Scientifico del Master può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non sono rimborsabili.
4. Se uno studente, per giustificati motivi, si è trovato nell'impossibilità di completare i moduli del corso in un determinato anno accademico e le ore di assenza sono state superiori rispetto alla percentuale prefissata, il Consiglio Didattico Scientifico del Master può concedere l'iscrizione sovra numeraria e gratuita e il recupero delle ore di lezione nell'anno accademico immediatamente successivo purché il corso venga nuovamente attivato.
5. Non è consentita l'iscrizione part-time ai Master.
6. Non è consentito il passaggio e/o trasferimento da un corso di Master ad altro corso di Master.
7. Previa approvazione del Consiglio didattico-scientifico, possono iscriversi gratuitamente in qualità di fuori corso a un Master coloro che, già immatricolati al medesimo Master nell'anno accademico immediatamente precedente, abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza delle attività previste ma non abbiano completato gli esami, ovvero la prova finale e quindi non abbiano conseguito il diploma.

⁹ Vedasi il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" con riferimento al Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze art.620 "Esonero dal corso", art.621 "Dimissioni dal corso", art.622 "Rinuncia al corso".

8. Il corsista, iscritto in qualità di fuori corso nell'anno accademico immediatamente successivo, che non consegua il titolo entro l'ultima sessione dell'anno di iscrizione decade definitivamente e irrevocabilmente dalla qualità di corsista.
9. Il corsista può rinunciare in qualsiasi momento alla corso di studi presentando apposita istanza. La rinuncia comporta la perdita dello status di corsista. All'atto della rinuncia il corsista non ha diritto al rimborso di quanto a qualsiasi titolo versato per l'ammissione e la frequenza del corso studi.

Articolo 19 ***Insegnamenti singoli***

1. Possono iscriversi a insegnamenti o moduli singoli di un Master, ove previsto dal Regolamento didattico e fino a un massimo di 20 CFU, coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al Master.
2. Gli iscritti agli insegnamenti o moduli singoli possono sostenere le relative verifiche di profitto e ottenere la certificazione attestante i CFU acquisiti a cura del Direttore del Master.
3. In caso di mancata attivazione del Master non possono essere attivati i relativi insegnamenti singoli a meno che non siano tramutati in Corsi di Alta Formazione.
4. I crediti acquisiti negli insegnamenti o moduli singoli all'interno del Master potranno essere valutati ai fini dell'iscrizione ad altri corsi di studio della Scuola.
5. Il contributo minimo di iscrizione a ciascun insegnamento singolo è parametrato al numero di CFU e al contributo di iscrizione per ciascun Master nel quale il corso singolo è erogato.

Articolo 20 ***Uditori***

1. Ove previsto nell'Ordinamento, può essere ammessa la frequenza al Master in qualità di uditori soprannumerari di soggetti privi dei requisiti di accesso.
2. È consentita anche la frequenza di uditori agli insegnamenti o moduli singoli a soggetti non in possesso dei requisiti di accesso che potranno ottenere solo l'attestazione di frequenza a cura del Rettore.
3. Il contributo di iscrizione per gli uditori è pari al 30% del contributo di iscrizione al Master o all'insegnamento o modulo singolo.
4. I corsisti uditori non possono essere conteggiati nel numero minimo previsto per l'attivazione del Master.

5. L'uditore non può in nessun caso partecipare ai laboratori e frequentare gli stage; spetta all'Ordinamento del Master disciplinare le attività che possono essere frequentate e quelle dalle quali l'uditore va escluso.
6. Al termine del Master, all'uditore che abbia assolto il requisito minimo di frequenza, potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione in qualità di uditore da parte del Rettore.

Articolo 21

Riconoscimento crediti

1. Possono essere riconosciute dal Consiglio didattico-scientifico, come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master, le attività svolte in Corsi di Alta Formazione fino a un massimo di 20 CFU, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Master.
2. Il Riconoscimento dei crediti acquisiti con il conseguimento dei Master universitari erogati dal Centro ai fini del conseguimento di una laurea o laurea magistrale è a cura dell'Ateneo ricevente.
3. Le competenze acquisite nei corsi di Master possono essere considerate nella valutazione dei requisiti curriculari necessari per l'accesso alle Lauree magistrali a cura dell'Ateneo ricevente.

Art. 22

Contemporanea iscrizione

1. Ai sensi della vigente normativa è consentita la contemporanea iscrizione a un Master e ad altro corso di studio presso la Scuola o altro Ateneo. È altresì consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di Master e a Corsi di Alta Formazione o Corsi di Formazione.
2. Per l'iscrizione ai diversi corsi di studio è obbligatorio il possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti della Scuola.
3. Non è consentito il congelamento del Master.
4. Può essere consentita l'iscrizione al Master, con riserva, ai corsisti laureandi, in difetto della sola prova finale, purché conseguano il titolo entro il giorno antecedente l'avvio delle attività didattiche.

Articolo 23

Prova finale

1. Per conseguire il Diploma di Master lo studente deve sostenere e superare una prova finale.
2. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito il numero di crediti necessari e deve essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della eventuale tassa per l'esame finale.

3. La eventuale quota per la prova finale va versata una sola volta per ogni ciclo di studi; essa non è soggetta ad eventuali integrazioni in caso di variazione dell'importo tra il momento del pagamento e quello dell'effettivo sostenimento della prova finale.
4. Il corsista deve obbligatoriamente consegnare alla Segreteria studenti/didattica del Master la ricevuta di compilazione del questionario Alma Laurea in base alle procedure che saranno comunicate dalla struttura accademica, di cui all'art. 14 dello Statuto a cui è affidata la responsabilità gestionale del Master, e descritte sulla pagina web della Scuola.
5. Il Consiglio didattico scientifico approva l'elenco degli ammessi alla prova finale e pone all'approvazione del Direttore della struttura accademica, di cui all'art. 14 dello Statuto a cui è affidata la responsabilità gestionale del Master la nomina di un'apposita Commissione Giudicatrice formata da almeno tre membri della Scuola. Nel caso in cui la Commissione sia composta anche da membri esterni, la maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita dai membri della Scuola.
6. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in cento decimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei cento decimi (60/110).
7. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione Giudicatrice redige apposito verbale che verrà trasmesso, entro il termine di 15 giorni dallo svolgimento, a cura del Direttore del Master, alla Segreteria studenti/didattica che provvederà ad avviare la procedura per il rilascio dei diplomi.
8. Le sessioni d'esame finali non possono essere superiori a 3 e devono essere svolte entro i 6 mesi dal termine di tutte le attività didattiche (tirocini e stage inclusi).

Articolo 24

Diploma e certificazioni

1. Il rilascio del Diploma di Master, a cura della Segreteria studenti/didattica, può avvenire solo dopo il controllo della regolarità della posizione didattica ed amministrativa dello studente accertata dalla struttura accademica, di cui all'art. 14 dello Statuto a cui è affidata la responsabilità gestionale del Master.
2. Il Diploma può essere rilasciato sotto forma di titolo congiunto qualora esista specifico accordo con università italiane. Con università estere il titolo può essere rilasciato congiuntamente o disgiuntamente da tutte le Università partner ed avere valore nei rispettivi paesi.
3. Il Direttore del Master, avvalendosi della Segreteria studenti/didattica, rilascia le seguenti certificazioni:
 - a) di frequenza al Master;
 - b) di inizio e termine delle lezioni;

- c) del programma didattico svolto con le caratteristiche delle verifiche di profitto intermedie;
- d) l'attestato di conseguimento del titolo con il livello EQF ovvero SQF-MILOF qualora previsto, l'elenco degli esami, i risultati di profitto intermedi e finale, i CFU con i relativi SSD assegnati ad ogni corso del Master.

Articolo 25

Master interAteneo, internazionali, sperimentali, ad utenza riservata

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del Decreto ministeriale 270/2004, la Scuola può rilasciare titoli di Master congiuntamente con altri Atenei italiani, comprese le Istituzioni AFAM, o Atenei stranieri.
2. L'istituzione di un Master con i soggetti di cui al comma 1 deve essere preceduta dalla stipula di un apposito accordo che definisca le modalità e la titolarità all'istituzione ed all'attivazione del corso studi, nonché in particolare:
 - a) la tipologia della collaborazione e la specifica della tipologia del diploma rilasciato (doppio, multiplo o congiunto);
 - b) le modalità di realizzazione del percorso formativo integrato, nonché il rilascio del/i diploma/i;
 - c) i requisiti di accesso;
 - d) le politiche di mobilità dei corsisti e dei docenti;
 - e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere dei corsisti e delle modalità di trasferimento dei dati;
 - f) la responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario relativo al Master;
 - g) le sedi didattiche del Master.
3. Per i Master interateneo il Consiglio didattico scientifico deve essere costituito da rappresentanti degli Atenei/Istituzioni coinvolte. Il Direttore è scelto tra uno dei membri del Consiglio didattico scientifico degli Atenei coinvolti.
4. Per i Master attivati in collaborazione con università estere i principali requisiti, ai fini del rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo, sono:
 - a) istituzione fra le Università partner della medesima tipologia di corso post-lauream;
 - b) mobilità reciproca degli studenti in uscita e in ingresso fra le Università partner;
 - c) acquisizione, per ogni studente interessato, di almeno il 30% dei crediti presso le Università estere;
 - d) possibilità di erogare il Master anche in lingua diversa dall'italiano.

5. Sono consentiti inoltre, in attuazione di particolari accordi internazionali, Master di durata biennale che prevedono il rilascio di 120 crediti formativi universitari con una quota di iscrizione doppia rispetto alla quota annuale; le rate di pagamento saranno disposte nel bando di ammissione.
6. Per i Master ad utenza riservata sono possibili deroghe al presente regolamento con apposito decreto del Rettore.

TITOLO III

CORSI DI ALTA FORMAZIONE (CAF) E CORSI DI FORMAZIONE (CF)

Articolo 26

Attivazione

1. I corsi, di cui al presente Titolo, non prevedono la procedura di istituzione, ma direttamente quella di attivazione.
2. La proposta di attivazione dei corsi, di cui al presente Titolo:
 - a) è effettuata da uno o più soggetti proponenti di cui all'art. 5. Qualora il soggetto proponente fosse lo Stato Maggiore della Difesa o il Rettore, la proposta viene predisposta dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca che segue anche tutto il processo di attivazione come indicato al presente articolo
 - b) è posta all'approvazione del Comitato dei Direttori previo parere favorevole della Sezione Programmazione finanziaria, della Sezione Amministrazione e di tutte le altre articolazioni didattiche e/o logistiche del CASD ritenute necessarie dal proponente;
 - c) deve essere in linea con gli indirizzi strategici inseriti nel POSAFR in vigore e deve essere corredata di un Piano Formativo redatto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 27;
 - d) deve contenere la nomina del Direttore del Corso il quale, responsabile del regolare svolgimento dell'attività didattica, provvede alla gestione ordinaria avvalendosi della segreteria studenti/didattica e dell'organizzazione della struttura accademica a cui è affidata la responsabilità gestionale del Corso
3. Acquisita l'approvazione del Comitato dei Direttori, il Rettore, previa approvazione dello Stato Maggiore Difesa nei casi in cui sia ritenuto opportuno ovvero previsto dalle vigenti disposizioni della Difesa, emana il Piano Formativo del Corso e dispone l'inserimento dello stesso nel Manifesto degli Studi nei termini di cui all'art. 6 del regolamento, per quanto compatibile.
4. I corsi di cui al presente Titolo possono essere attivati, anche in collaborazione con altre Università, italiane o straniere, Istituti universitari ed Enti esterni, pubblici o privati, sulla base di appositi accordi.

Art. 27***Piano formativo dei Corsi di Alta Formazione/Corsi di Formazione***

1. Il Piano formativo dei Corsi di Alta Formazione (CAF) e dei Corsi di Formazione (CF), redatto secondo il formato predisposto dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca, deve contenere:
 - a) Denominazione del corso di studio;
 - b) la struttura accademica proponente e, in caso non fosse la stessa, la struttura accademica responsabile per la progettazione didattica;
 - c) la struttura accademica a cui è affidata la responsabilità gestionale del Corso;
 - d) l'articolazione o le articolazioni che svolgeranno le funzioni di Segreteria studenti/didattica da collocarsi presso la struttura accademica della Scuola a cui è affidata la gestione del Corso;
 - e) il Direttore del Corso, scelto fra gli ufficiali superiori della struttura accademica cui è affidata la responsabilità gestionale del corso. Allo stesso si applicano, per quanto compatibili, i requisiti ed i compiti previsti per la carica di Direttore di Master di cui al presente regolamento;
 - f) numero minimo e massimo degli ammessi sulla base di valutazioni di sostenibilità;
 - g) gli obiettivi formativi generali del Corso e i risultati di apprendimento attesi, ovvero le figure professionali che si intendono formare, espresse in termini di conoscenze, abilità, responsabilità ed autonomia che i frequentatori devono possedere al termine del corso;
 - h) il livello EQF ovvero SQF-MILOF qualora previsti,
 - i) i destinatari del Corso con indicazione dei requisiti di iscrizione;
 - j) la struttura didattica generale/modulare del corso;
 - k) la presenza di eventuali verifiche di profitto;
 - l) le attività formative/moduli in cui è articolato il corso indicando:
 - (1) la denominazione dell'attività formativa/modulo;
 - (2) il nominativo dei docenti responsabili dell'insegnamento;
 - (3) qualora previsto il Settore Scientifico Disciplinare (SSD);
 - (4) gli obiettivi formativi specifici e i contenuti da coprire;
 - (5) i riferimenti bibliografici del modulo;
 - (6) la tipologia di metodologia didattica (lezione frontale, attività a distanza, didattica alternativa, lavori di gruppo, studio individuale, esercitazione, laboratorio, stage, elaborato, tesi, ecc.) con l'indicazione dei periodi di attività per ognuna e del totale;

- (7) modalità di frequenza delle attività didattiche indicando altresì il vincolo di frequenza minimo di cui all'art.29 del regolamento;
 - (8) lingua di erogazione;
 - (9) qualora previsti, il numero di CFU assegnati per ogni SSD in relazione ai periodi di attività didattica, per un massimo di 20 CFU per i Corsi di Alta formazione e di 12 CFU per i Corsi di Formazione. Il numero minimo di CFU assegnabile alla singola attività formativa è 1 (uno) e non è consentito attribuire CFU alle sole ore di studio individuale;
- l) la modalità di svolgimento delle verifiche di profitto/prova finale;
 - m) inizio delle lezioni e calendario didattico;
 - n) elenco dei docenti coinvolti nelle attività formative;
 - o) sede/i di svolgimento del corso;
 - p) eventuale offerta di stage;
 - q) ammontare delle quote di iscrizione e modalità di pagamento;
 - r) eventuale previsione di esenzioni parziali o totali dal pagamento della parte di quota di pertinenza del Dipartimento;
 - s) eventuali accordi con enti pubblici e privati o altre università nazionali o estere;

Articolo 28

Requisiti di accesso

1. Per accedere ai Corsi di Alta Formazione i candidati devono essere in possesso almeno della Laurea, ovvero della Laurea di ordinamento precedente al D.M. 509/99.
2. Possono accedere ai Corsi di Formazione anche candidati privi di titolo di studio di livello universitario, ma possono essere attribuiti CFU solo agli iscritti in possesso dei previsti requisiti di legge.
3. Possono presentare domanda di iscrizione i candidati con titolo estero - seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando di ammissione – che siano in possesso di un titolo accademico o scolastico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico o scolastico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto.

Articolo 29

Ammissione, Iscrizione e Frequenza

1. I Corsi di cui al presente Titolo sono a numero chiuso e tutti coloro che desiderano accedere devono partecipare a una selezione secondo le modalità di svolgimento fissate dal bando di ammissione di cui all'art.11 del presente regolamento, dalla struttura accademica a cui è affidata la responsabilità gestionale del Corso.
2. Dopo lo svolgimento della selezione viene redatto, a cura del Direttore del corso, l'elenco degli aventi diritto alla immatricolazione. Tale elenco deve essere trasmesso, a cura del Direttore del corso, alla Segreteria studenti/didattica che attiverà la procedura per l'immatricolazione degli studenti ammessi.
3. La quota di iscrizione può essere ripartita in massimo due rate.
4. Gli studenti risultano regolarmente immatricolati all'atto del pagamento della prima rata o rata unica dell'iscrizione al corso.
5. La frequenza dei corsi di cui al presente Titolo è obbligatoria per una quota non inferiore al 75% delle ore complessive previste.
6. Al termine del corso, ai soli partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore complessive previste, e previa verifica della regolarità dei pagamenti, viene rilasciato un certificato di frequenza/conseguimento del titolo da parte del Direttore del Corso.
7. Qualora per mancata frequenza (o frequenza inferiore al 75% delle ore complessivamente previste) o per altri comportamenti comunque censurabili, il Direttore del corso decida di non rilasciare il certificato di frequenza/conseguimento del titolo, le quote di iscrizione versate non sono rimborsate.
8. Le quote di iscrizione non sono rimborsabili tranne in caso di mancata attivazione del corso.
9. Gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esonerati dal 50% della quota di iscrizione.
10. È prevista la possibilità di iscrizione in soprannumero per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato della Scuola al fine di consentire l'aggiornamento continuo e permanente, nella misura stabilita dal Consiglio didattico-scientifico.

Articolo 30

Riconoscibilità dei crediti acquisiti

1. I CFU acquisiti nei Corsi sono riconoscibili secondo le norme vigenti. Spetta all'Ateneo ricevente la valutazione ed accoglimento della richiesta di riconoscimento.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Gestione amministrativo-contabile

1. Il finanziamento e gestione amministrativo-contabile dei corsi di cui al presente Regolamento è attribuita al Servizio Programmazione e Servizio Amministrazione della Scuola nelle modalità indicate al Titolo IV dello Statuto.

Articolo 32

Relazione finale

1. Al termine di ogni edizione dei corsi di studio, di cui al presente Regolamento, la Struttura Accademica responsabile per la gestione del corso redige una Relazione Finale.
2. La Relazione Finale contiene una sintesi sulle attività didattiche svolte e gli esiti formativi.
3. La Relazione Finale è redatta dal Direttore del corso, secondo il formato predisposto dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca, e trasmessa dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca.

Articolo 33

Assicurazione Qualità

1. Tutti i corsi di studio, di cui al presente regolamento, sono soggetti al sistema di assicurazione qualità della Scuola.
2. Le modalità di verifica della qualità dell'offerta formativa sono disciplinate dal "Regolamento sulla progettazione e valutazione didattica", predisposto dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca del CASD.

Art. 34

Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento, sentito il Comitato dei Direttori, è emanato dal Rettore ai sensi dell'art.5 del regolamento generale della Scuola.
2. Il Regolamento è modificabile con la medesima procedura di cui al comma precedente.
3. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche ed integrazioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo online della Scuola.

Articolo 35

Disposizioni transitorie e finali

1. La disciplina dei Master e dei Corsi di cui il Centro Alti Studi per la Difesa è sede amministrativa, con rilascio del relativo titolo o attestazione di frequenza, dovrà essere totalmente conformata alle norme del presente Regolamento a decorrere dall'anno accademico 2024-2025.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Scuola ed entra in vigore sette giorni dopo la data di emanazione del Decreto Rettorale di emanazione.